



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **16.10.2020** Protocollo N° **21612** / 7900050000 | Class: C. 101Prat. / Fasc. 1 / Allegati N°

Oggetto: *Spostamenti tra regioni - chiarimenti sull' ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020.*

*Ai Signori Prefetti
delle Province del Veneto*

*Ai Sig. ri Presidenti
delle Province del Veneto
e al Sindaco della
Città Metropolitana di Venezia*

L'ordinanza n. 55 del 29.5.2020 ha riprodotto la disposizione inserita nell'ordinanza n. 50 del 17 maggio 2020, per la quale, alle condizioni ivi specificate, è possibile il trasferimento personale tra province confinanti anche con superamento dei confini regionali ma solo per visita a congiunti. L'ordinanza n. 55 ha effetto fino al 14 giugno 2020.

Attualmente, gli spostamenti tra residenti in province confinanti anche in regione diversa sono concretamente ammessi, a seguito del perfezionamento dei presupposti definiti dall'ordinanza n. 50, tra le province di Trento, Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Ferrara, Pordenone, Udine. La riproduzione della disposizione in questione nel contesto dell'ordinanza n. 55 è stata resa necessaria dal fatto che l'ordinanza medesima fissa la data di decorrenza della sua efficacia a partire dal 1° giugno 2020, data nella quale, in base alla normativa di legge statale (v. art. 1, comma 2, d.l. 33/20) sarebbe stato ancora vigente il divieto generale di spostamento tra regioni, operante fino al 2 giugno, a meno di DPCM che prolunghino il divieto. Inoltre, non era noto, al momento dell'adozione dell'ordinanza n. 55, l'orientamento del Governo sull'adozione di restrizioni mediante DPCM, relative allo spostamento interregionale. Si è trattato quindi di dare continuità ad una possibilità non ammessa attualmente dalla normativa statale, nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 1, comma 16, d.l. 33/20.

Ne consegue che, nel caso in cui non venga adottato, con effetto a partire dal 3 giugno 2020, un DPCM che, in applicazione dell'art. 1, comma 3, d.l. 33/20, disponga limitazioni allo spostamento tra regioni e in particolare tra il Veneto e Regioni confinanti, la disposizione dell'ordinanza sopra richiamata, nella parte in cui ammette gli spostamenti solo tra province confinanti e per visite a congiunti, decade automaticamente, a fronte del fatto che tali restrizioni possono essere disposte, dal 3 giugno 2020, solo da un DPCM, ed opererà dalla suddetta data del 3. Giugno 2020, anche tra le province confinanti sopra specificate la piena libertà di spostamento per qualsiasi motivo.

Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.

*L'Assessore All'Ambiente e
Protezione Civile
Ing. **Giampaolo Bottacin***

Unità di Crisi D.P.G.R. nr. 23 del 21.02.2020

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Protezione Civile e Polizia Locale

Viale Paolucci, 34 - 30175 Marghera - Venezia Tel. 041 2794780 - Fax 041 2794712

protezionecivilepolizialocale@regione.veneto.it - protezionecivilepolizialocale@pec.regione.veneto.it